

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1513}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PINZA, OLIVO, MASELLI, FUMAGALLI, TRIONE, LUIGI
MARINO, DORIGO, GRIMALDI, PROCACCI**

Concessione di un contributo annuo dello Stato e autorizzazione alle regioni, alle province e ai comuni ad aderire alla « Fondazione per l'amicizia tra l'Italia e la Repubblica Russa e la Comunità degli Stati indipendenti »

Presentata il 25 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fondazione è per il diritto civile la stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo di pubblica utilità. Questo è uno scopo di natura assistenziale (come nelle fondazioni che gestiscono biblioteche o centri di studio che erogano premi), o di natura scientifica (fondazioni che gestiscono enti di ricerca). La fondazione si colloca, come l'associazione, nel novero delle « istituzioni di carattere privato » (articolo 12 del codice civile) ossia delle organizzazioni collettive mediante le quali i privati perseguono scopi superindividuali. Come l'associazione anche la fondazione trae origine da un atto di autonomia privata, cioè dall'atto di fondazione e, come ogni istituzione di carattere privato (diversa dalle società, artico-

lo 13 del codice civile) essa consegue la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto dell'autorità amministrativa (articolo 12 del codice civile).

In linea di principio l'atto costitutivo della fondazione è un atto unilaterale produttivo di effetti giuridici e attiene ad un duplice contenuto; è in primo luogo un atto di disposizione patrimoniale mediante il quale un privato (o un ente pubblico) si spoglia in modo definitivo ed irrevocabile della proprietà dei beni che destina ad uno scopo di pubblica utilità; è in secondo luogo un atto di organizzazione analogo, sotto questo aspetto, al contratto di associazione, mediante il quale il fondatore predetermina la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla realizzazione dello scopo.

Venendo, in particolare, ai caratteri qualificanti degli scopi della fondazione va detto che questi sono più ristretti di quelli dell'associazione; infatti la prima può essere costituita solo per scopi nei quali sia riconoscibile una pubblica utilità. Le fondazioni possono essere di famiglia ovvero destinate ad opere a vantaggio dei membri di una o più famiglie determinate (articolo 28, terzo comma, del codice civile), o ad oggetto economico allorché attraverso la fondazione si intenda conseguire un profitto ed attendere mediante questo alla realizzazione di uno scopo di pubblica utilità (ad esempio: le fondazioni che gestiscono attività bancaria).

Per quanto attiene alle vicende delle fondazioni va sottolineato che la trasformazione è una modificazione dell'atto costitutivo che si realizza generalmente con provvedimento dell'autorità governativa.

Presupposto per la trasformazione è il raggiungimento dello scopo ovvero il verificarsi di una causa che renda insufficiente per la realizzazione di questo il patrimonio della stessa fondazione (articolo 28 del codice civile). La trasformazione non assicura la continuità nel rapporto di fondazione neppure quando venga attuata mediante fusione con altra fondazione.

L'estinzione è invece riferibile all'autonomia che la fondazione ha nel perseguimento dei propri fini; in questo caso può divenire rilevante l'eventuale contiguità tra i fini della fondazione e quelli di altri enti cui, a certe condizioni, va destinato il patrimonio della fondazione estinta. Una delle condizioni che determina la possibilità di devoluzione del patrimonio nel caso di estinzione al verificarsi del termine previsto nell'atto costitutivo è infatti l'esistenza in capo al soggetto cui si devolvono i beni di « fini analoghi » (articolo 31 e 32 del codice civile).

L'attività svolta dalle fondazioni può anche coincidere con quella delle istituzioni di beneficenza, atteso che il perseguimento degli scopi connessi alla qualità di ente morale ben può consistere nella assistenza e nella beneficenza pubblica.

Infatti, le fondazioni già ricomprese nella legge istitutiva delle IPAB (Istitu-

zioni pubbliche di assistenza e beneficenza, legge 17 luglio 1890, n. 6972, e regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 2841) e trasformate in enti di diritto pubblico, continuano ad avere la forma giuridica propria degli enti pubblici con la sola particolarità che sono assoggettate al controllo del CO.RE.CO. invece di essere sottoposte al controllo di legittimità e di merito da parte delle prefetture.

Diversa ancora, quanto alla disciplina, è la categoria delle fondazioni istituite con legge, o che hanno un riconoscimento legislativo della personalità giuridica, o un contributo statale attribuito con legge.

Le fondazioni, infatti, anche se istituite come persone giuridiche private, possono in via ordinaria essere oggetto di riconoscimento ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica. Una simile attribuzione, che può portare alla concessione della qualifica di ente pubblico a quelle fondazioni aventi particolari finalità in campo sociale e una rilevanza generale per la loro opera, è per l'appunto operata attraverso tale modalità (come nel caso della « fondazione Giovanni Agnelli » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1196, e della « fondazione Istituto Antonio Gramsci » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1988 del 1982).

Tuttavia, è evidentemente possibile che una norma avente forza di legge deroghi all'esplicito disposto del codice civile, attribuendo direttamente il riconoscimento della personalità giuridica, indipendentemente dalle modalità (privatistiche o legislative) con cui la fondazione è stata istituita.

A tale formale riconoscimento (comunque operato) è ben possibile che sia collegata l'attribuzione (mediante legge) di un contributo a valere sul bilancio statale: ciò attesta — attraverso l'erogazione di denaro pubblico — il rilievo dei fini istituzionali della stessa fondazione per la collettività (in merito si veda la legge 29 novembre 1961, n. 1369, recante assegnazione di contributi alla fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale).

Va poi segnalato il caso di una legge istitutiva di una fondazione attraverso la previsione sia degli organi che del patrimonio; ad una tale modalità si è fatto ricorso allorché era prevista la partecipazione dello Stato e degli enti locali all'istituzione della fondazione stessa (così la « fondazione Guglielmo Marconi » istituita con legge 2 marzo 1963, n. 261).

Alla fondazione pertanto può essere attribuito un contributo patrimoniale, che costituisce un incremento alla dotazione della stessa fondazione a titolo di *una tantum* o a titolo di contributo permanente.

Per quanto attiene alla « Fondazione per l'amicizia tra l'Italia e la Repubblica Russa e la Comunità degli Stati indipendenti » va innanzitutto considerato che detta fondazione opera nello stesso ambito della Associazione Italia-URSS ora sciolta a seguito del venir meno della stessa Unione Sovietica.

Nella suddetta fondazione è stato riprodotto l'ambito oggettivo delle attività aventi carattere di promozione culturale nei rapporti tra i rispettivi popoli (articoli 1 e 2 dello statuto dell'Associazione Italia-URSS), nonché la struttura organica, anche se adatta per consentire alla fondazione di operare a favore della Repubblica Russa ed eventualmente di tutti i popoli della Comunità di Stati indipendenti.

Alla luce pertanto della funzione di indirizzo negli scambi culturali tra il po-

polo italiano e quello della Comunità di Stati indipendenti, e in considerazione della penuria dei mezzi di cui attualmente dispone la fondazione in questione, si è ritenuto opportuno prevedere, pur senza giungere al riconoscimento con atto legislativo degli scopi della stessa fondazione e mantenendo per questa la natura giuridica di fondazione di diritto privato così come è stato finora per l'Associazione Italia-URSS e per altre consimili associazioni internazionali — ad esempio Italia-Cina, Italia-Stati Uniti d'America — l'assegnazione a valere sul bilancio statale di un contributo ordinario, in modo da dare un impulso allo sviluppo degli scambi culturali, con i popoli residenti nei territori della Comunità di Stati indipendenti (articoli 1 e 2 della proposta di legge).

Al riguardo, viene inoltre prevista, con l'articolo 3 della proposta di legge la facoltà — nel quadro della normativa vigente in materia di finanza regionale e locale — di una adesione alla stessa fondazione da parte delle regioni, delle province e dei comuni, anche per favorire le particolari opportunità di questi enti in materia di scambio culturale con i popoli, gli Stati ed i territori della Comunità di Stati indipendenti.

Detta adesione che è del tutto facoltativa per questi ultimi enti, può realizzarsi con uno stanziamento (*una tantum* a valere sul bilancio degli enti stessi).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È assegnato alla « Fondazione per l'amicizia tra l'Italia e la Repubblica Russa e la Comunità degli Stati indipendenti », di cui all'atto a rogito del dottor Giuseppe Cardelli di Roma, in data 13 ottobre 1992, rep. 67990, raccolta n. 17626, a partire dall'esercizio finanziario 1996, un contributo annuo ordinario di lire quattrocento milioni. A tal fine il relativo stanziamento è iscritto in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1995.

ART. 2.

1. All'onere conseguente all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1 relativo agli anni 1995-1998, si provvede, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. Le regioni possono aderire alla « Fondazione per l'amicizia tra l'Italia e la Repubblica Russa e la Comunità degli Stati indipendenti » imputando il relativo onere all'esercizio finanziario nel corso del quale sono approvate le predette leggi regionali.

2. Le province ed i comuni possono, con delibera delle rispettive giunte e nel rispetto delle norme di cui agli articoli 54 e 55 della legge 12 giugno 1990, n. 142, aderire alla « Fondazione per l'amicia tra l'Italia e la Repubblica Russa e la Comunità degli Stati indipendenti », con la medesima decorrenza di cui al comma 1.

